



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

SETTORE SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

“Servizio di integrazione educativa domiciliare scolastica

e territoriale in favore di minori e famiglie”

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SOMMARIO

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

1. OGGETTO IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO
2. CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
3. FIGURE PROFESSIONALI
4. ONORI A CARICO DELL'APPALTATORE

PARTE II - CLAUSULE GENERALI

1. CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
2. INVARIABILITA'/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI
3. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
4. GARANZIA DEFINITIVA
5. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
6. SOSPENSIONE
7. SUBAPPALTO
8. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
9. RESPONSABILITA'
10. ASSICURAZIONE
11. PERSONALE
12. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
14. VIGILANZA E CONTROLLI



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- 15. PENALITA'
- 16. ESECUZIONE IN DANNO
- 17. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- 19. RECESSO
- 20. FORO COMPETENTE
- 21. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
- 22. STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE
- 23. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Rodano
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Rodano che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Le informazioni contenute in questo documento costituiscono la base per la formulazione di un'offerta tecnico-economica per lo svolgimento di un servizio integrato di assistenza educativa specialistica scolastica, domiciliare e territoriale da effettuarsi presso il Comune di Rodano a favore di famiglie e minori in condizione di difficoltà per condizione di disabilità o fragilità socio-familiare. Il servizio si realizza pertanto in ambito domiciliare, scolastico e territoriale, individuale o in gruppo.

Le indicazioni contenute nel presente Capitolato tecnico rappresentano i requisiti minimi del servizio.

Considerati il ruolo e i compiti istituzionali dell'Ente, l'appalto di cui al presente Capitolato si rivolge ad Operatori economici, prestatori dei servizi oggetto dell'appalto, in grado di assicurare la massima qualità, efficacia ed efficienza di gestione nell'ambito dei servizi alla persona.

Nei successivi capitoli sarà descritto il contesto e le caratteristiche complessive della fornitura con il dettaglio dei servizi richiesti ed i relativi livelli di servizio che il fornitore dovrà garantire.

<i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	<i>Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
Prestazione principale: gestione del servizio di integrazione educativa domiciliare scolastica e territoriale in favore di minori e famiglie.	€ 297.142,56	100
<i>a. Importo a base d'asta</i> (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.)	€ 297.142,56	100
<i>b. Importo complessivo dell'appalto</i>	€ 297.142,56	100
<i>c. Importo dell'eventuale proroga tecnica pari a 6 mesi</i>	€ 37.142,82	100
<i>d. Totale senza quinto d'obbligo (= b. + c.)</i>	€ 334.285,38	100
<i>e. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo</i>	€ 59.428,51	100
<i>f. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo proroga tecnica</i>	€ 7.428,56	100
<i>Importo massimo pagabile del servizio</i>	€ 401.142,45	100

DIMENSIONE DEL SERVIZIO E VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Si stima, sulla base del dato storico dell'ultimo anno, la seguente dimensione dell'Appalto:

Funzioni professionali:

- Educatori: per presunte n. 3256,62 ore annue, ripartite negli interventi al domicilio, a scuola e sul territorio. Il numero complessivo delle ore per il periodo dell'appalto dal 01.01.2019 al 31.12.2022 ammonta pertanto a presunte n. 13026,48 ore.
- Coordinatore: per presunte n. 120 ore annue. Il numero complessivo delle ore per il periodo dell'appalto dal 01.01.2019 al 31.12.2022 ammonta pertanto a presunte n. 480 ore.

Nel monte ore vengono comprese le ore a diretto contatto con il minore/famiglia e le altre attività quali gli incontri di equipe nell'ambito del servizio minori e famiglie, colloqui con i genitori, incontri con la scuola, eventuale partecipazione ad incontri in Tribunale, rete con i servizi specialistici e similari, necessari per la corretta gestione del servizio, secondo la programmazione concordata con il Comune e dallo stesso autorizzata. Nessuna attività verrà riconosciuta e retribuita se non espressamente e preventivamente autorizzata dal Comune.

Il corrispettivo complessivo del servizio, da intendersi a misura, è pari a € 401.142,45 IVA esclusa.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, **l'ammontare complessivo** del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento del quinto dell'importo contrattuale e la proroga tecnica e corrisponde a **€ 401.142,45** IVA esclusa.

Il valore dell'appalto commisurato all'ora di servizio reso in modo univoco per tutte le figure professionali (educatore e coordinatore) **è determinato presuntivamente in € 22,00 (iva esclusa).**

Il monte ore complessivo indicato per lo svolgimento dell'appalto nel periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2022 corrisponde a n. 13506,48 ore.

Il valore sarà determinato effettivamente in conseguenza dell'offerta economica presentata dall'appaltatore.

Il ribasso dovrà essere effettuato, con le modalità indicate in disciplinare, sull'importo orario; tale quota verrà considerata quale valore di riferimento per tutte le figure professionali coinvolte per il servizio nel suo complesso, pertanto anche per le necessarie funzioni amministrative, di coordinamento complessivo, di attività legate alla sicurezza e quant'altro necessario al pieno adempimento da parte dell'appaltatore.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Si indicano di seguito i riferimenti che hanno determinato il valore presunto dell'appalto.

Si specifica che il monte ore preventivato è da considerarsi puramente indicativo e potrà subire variazioni in incremento o decremento in relazione ai fabbisogni effettivi determinati dal Comune per ciascuna attività.

L'incremento di prestazione verrà comunicata dal Comune all'appaltatore, concordando con lo stesso le modalità operative per la sua attuazione. Il decremento di prestazione, a fronte di una diminuita necessità e a insindacabile giudizio del Comune, verrà comunicato all'appaltatore che non potrà vantare al riguardo alcuna compensazione.

Importo complessivo (01/01/2019-31/12/2022) a base d'asta (oltre IVA di legge) e suddivisione nelle annualità						
Suddivisione nelle annualità	n. ore complessive e costi preventivati per le due funzioni		n. ore e costi preventivati per prestazioni educative		n. ore preventivate e costi per funzioni di coordinamento	
	Monte ore	€ 22,00	Monte ore	€ 22,00	Monte ore	€ 22,00
Anno 2019 (01/01/2019 31/12/2019)	3376,62	€ 74.285,64	3256,62	€ 71.645,64	120	€ 2.640,00
Anno 2020 (01/01/2020 31/12/2020)	3376,62	€ 74.285,64	3256,62	€ 71.645,64	120	€ 2.640,00
Anno 2021 (01/01/2021 31/12/2021)	3376,62	€ 74.285,64	3256,62	€ 71.645,64	120	€ 2.640,00
Anno 2022 (01/01/2022 31/12/2022)	3376,62	€ 74.285,64	3256,62	€ 71.645,64	120	€ 2.640,00
Totale	13506,48	€ 297.142,56	13026,48	€ 286.582,56	480	€ 10.560,00

Il prezzo su base oraria è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi dati in appalto e attivati secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato, nonché di qualsiasi altro onere espresso e non espresso nel presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. Lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.

Il valore economico espresso dall'appaltatore costituirà il dato che verrà utilizzato per la fatturazione mensile, che sarà quantificata sulla base del costo orario espresso dall'appaltatore, moltiplicato per il numero di ore effettivamente svolte nel mese considerato dalle funzioni educative e di coordinamento, comprensive del tempo dedicato al rapporto diretto con l'utenza, alle riunioni di equipe, alla supervisione e al coordinamento, ed alle altre attività. Tutte le attività, per tipologia e durata, dovranno essere concordate con il Comune. La quantificazione e la suddivisione delle ore lavorate andrà rendicontato mediante report compilato dall'appaltatore e dallo stesso allegato alla fattura mensile.

DECORRENZA DEL SERVIZIO



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Il servizio decorre a partire dalla data di stipula del contratto e ha durata pari a 48 (quarantotto) mesi consecutivi, precisamente i servizi verranno affidati all'appaltatore dal 01/01/2019 o, comunque, dall'eventuale data successivamente indicata dal Comune, fino al 31/12/2022, con interruzione per le principali festività civili e religiose, oltre che per alcune settimane durante il periodo estivo. Il calendario effettivo delle attività e il monte ore relativo ad ogni anno verrà definito annualmente dal Comune, in collaborazione con l'appaltatore, gli istituti scolastici, le famiglie e le altre agenzie territoriali che collaborano per l'attuazione del processo di inclusione dei minori.

Detto calendario potrà subire variazioni nel corso dell'anno, a fronte della riprogettazione degli interventi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere in merito.

PROROGA TECNICA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, eventualmente, il contratto per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il capitolato in oggetto è strumento funzionale per l'implementazione di un servizio educativo che si colloca nell'ambito di un sistema di attività volte alla prevenzione e rimozione delle difficoltà dei minori e delle loro famiglie, nonché di promozione di una cultura di comunità educante.

La gestione operativa del servizio dovrà realizzarsi in attuazione degli obiettivi previsti dalle norme nazionali, regionali e comunali attualmente vigenti, oltre che di eventuali modifiche legislative che potrebbero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.

Destinatari del servizio sono le famiglie e i minori nella fascia di età **da 0 a 18 anni**, con eventuale innalzamento della fascia di età a fronte del prosieguo amministrativo decretato dal competente Tribunale per i Minorenni.

Riguardo ai minori diversamente abili, la disabilità dovrà essere accertata dalle competenti Aziende Sanitarie, o da enti accreditati; nelle certificazioni rilasciate dovrà essere espressamente richiesto il supporto educativo ovvero l'assistenza educativa per le relazioni sociali.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Per quanto concerne il supporto educativo per i minori in condizione di fragilità, a tutela del minore e a sostegno del nucleo genitoriale, il servizio verrà attivato quando richiesto dall'Autorità Giudiziaria e/o a seguito della valutazione espressa dal Servizio Sociale Professionale comunale e del conseguente progetto a tutela del minore e a sostegno della famiglia.

Il servizio di integrazione educativa domiciliare, sociale e scolastica è finalizzato:

- all'attivazione di interventi educativi individualizzati a supporto dei minori e delle famiglie residenti a Rodano, al momento del riscontro di criticità dovute a condizioni di fragilità della famiglia e del minore e/o a disabilità;
- all'ideazione e al consolidamento di azioni per la rilevazione precoce delle aree di criticità;
- ad assicurare l'esercizio del diritto all'istruzione, favorire l'integrazione scolastica e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni diversamente abili e/o in condizione di fragilità;
- al miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica promuovendo l'apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell'autonomia personale;
- a favorire l'inclusione sociale dei minori e delle famiglie, avendo a riferimento, oltre che l'istituzione scolastica, anche gli altri ambiti di socializzazione presenti sul territorio;
- a contribuire alla realizzazione dei progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell'ambito della scuola, della famiglia e della comunità locale, e quindi concorrere all'attuazione del progetto di vita dei bambini e dei ragazzi;
- a incrementare iniziative e interventi a favore di adolescenti e giovani anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio;
- al reperimento di risorse da destinare alla comunità locale nell'ottica della messa in rete ed ottimizzazione delle risorse;
- a consolidare un'azione formativa e consulenziale in tema di politiche giovanili e di comunità;
- alla creazione di un Know out sui temi della prevenzione del disagio giovanile.

Gli obiettivi da raggiungere e le strategie educative che dovranno essere messe in atto, considerata la specificità del servizio, dovranno tendere a:

- rispondere adeguatamente alle esigenze educative e di cura dei minori presi in carico dal servizio sociale comunale e dallo stesso assegnati all'appaltatore;
- considerare globalmente i processi di crescita psico-fisica dei bambini e dei ragazzi prestando particolare attenzione alle criticità;
- valutare con attenzione le esigenze dei bambini e dei ragazzi e delle loro famiglie, provvedendo ad adeguare la modalità operativa alle esigenze emergenti, anche riguardo a modifiche dell'orario di presenza in servizio in corso d'anno da parte degli educatori;
- prestare attenzione al mantenimento ed allo sviluppo evolutivo dei singoli soggetti, attraverso l'attività educativa, di valutazione, coordinamento, supervisione possibili quali azioni del servizio;
- individuare e prevenire possibili situazioni di disagio ed emarginazione;



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- porre particolare attenzione al confronto ed al lavoro di rete con i servizi sociali, le famiglie, l'istituzione scolastica, gli ambiti sociali e ricreativi che si relazionano con il minore da attuarsi anche mediante la partecipazione al G.L.I. istituito presso l'Istituto Comprensivo;
- promuovere attività riguardanti le Politiche Sociali, con particolare riferimento alla disabilità e alla difficoltà relazionale dei minori, attraverso iniziative a contenuto informativo, formativo, ludico, educativo, sociale, stimolando la potenzialità delle famiglie;
- collaborare alla diffusione della cultura della rete di offerta pubblica e della collettività nell'ambito dei servizi rivolti ai minori in difficoltà, favorendo la conoscenza e l'uso consapevole dei servizi offerti dal territorio e dalla collettività nell'ambito educativo, scolastico, ludico, di sussidiarietà, di educazione alla salute e di prevenzione del disagio/promozione del benessere.

Nello specifico il servizio di integrazione educativa dovrà articolarsi nelle seguenti tipologie:

- 1) Sostegno educativo individuale e familiare: si tratta di percorsi ed interventi che per loro natura sono da intendersi necessariamente correlati e/o interdipendenti. Il Sostegno Educativo Familiare è prevalentemente rivolto a nuclei familiari con minori, i cui genitori presentano difficoltà di tipo relazionale o nella gestione ed educazione della prole, e per i quali è possibile prevedere un'evoluzione positiva in quanto la situazione di disagio non è cronicizzata e/o esiste, negli adulti referenti, una minima consapevolezza delle loro difficoltà e conseguente disponibilità a collaborare. Il servizio può rivolgersi altresì alle famiglie sottoposte a provvedimenti civili dell'autorità giudiziaria allo scopo di attivare una maggior consapevolezza sulle proprie difficoltà e potenzialità. Il servizio consiste nel fornire un supporto e una consulenza educativa ai genitori nello svolgimento della loro funzione, nel prevedere momenti di confronto e condivisione sugli stili educativi e nel potenziare la partecipazione attiva delle persone coinvolte.

In un'ottica di prevenzione e promozione, il servizio potrà essere utilizzato anche per il confronto e la condivisione su tematiche educative da realizzarsi attraverso la conduzione di gruppi con le famiglie.

Il Sostegno Educativo Individuale è rivolto ai minori che, anche in ragione di una persistente fragilità familiare, presentano specifiche problematiche evolutive e personali per le quali si reputa efficace l'offerta di un intervento educativo personalizzato. Il sostegno educativo potrà essere rivolto anche ai minori coinvolti in procedimenti di penale minorile, quando lo si ritenga funzionale al processo di acquisizione ed assunzione di responsabilità e ad affrontare il complesso del procedimento medesimo.

E' un servizio indirizzato prevalentemente a supportare il processo di crescita del minore, il quale, attraverso una relazione "esclusiva" con l'educatore di riferimento, potrà disporre di un Progetto Educativo Individualizzato, orientato all'assunzione di autonomia personale, al miglioramento delle relazioni scolastiche, alla socializzazione. Gli interventi educativi potranno svolgersi pertanto nel contesto domiciliare del minore e/o in altri contesti di vita (luoghi di aggregazione formale ed informale, scuole...) con differenti modalità in base ai bisogni specifici e all'età. Potrà altresì, in ragione di alcune situazioni particolari, concretizzarsi in specifiche attività di trasporto e accompagnamento in ambito comunale ed extra comunale. Gli accompagnamenti saranno realizzati con mezzi propri del personale educativo o messi a disposizione dall'aggiudicatario.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Nell'ottica di sviluppare azioni di carattere preventivo, si ritiene funzionale alla realizzazione di azioni di pedagogia sociale, la promozione di interventi aggregativi rivolti a minori non in carico ai servizi sociali, attraverso la proposta di progetti da realizzarsi nella comunità locale condividendone l'esigenza, la priorità e l'implementazione con i responsabili del settore e con l'amministrazione comunale.

2) Sostegno educativo scolastico: il servizio è prioritariamente orientato all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (L.104/92) e alla promozione di processi inclusivi, con particolare riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Potrà altresì essere rivolto ad alunni che presentino difficoltà di integrazione e/o problematiche comportamentali per i quali non vi sia una specifica certificazione rilasciata da un servizio specialistico ma per i quali il servizio sociale professionale comunale ritenga funzionale un supporto educativo in ambito scolastico. Il servizio non può essere standardizzato o codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali dell'alunno in base al P.E.I. e persegue, fra le altre, le seguenti finalità:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione degli alunni alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati;
- fornire sostegno personale agli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione di abilità personali;
- attivare ogni altro sostegno ed attività specialistica, ad esclusione di quelle didattiche e di quelle di assistenza di base, nell'ambito delle attività gestite dalla scuola (es.: partecipazione a lezioni itineranti o gite culturali);
- supportare gli alunni nell'orientamento per il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado ad altri ordini di scuole, alla formazione professionale o all'inserimento in servizi specialistici (CSE, CDD, ecc.), in collaborazione con gli altri soggetti già impiegati nel progetto di orientamento;
- offrire interventi di consulenza e supporto rivolti ai docenti al fine di contribuire al miglioramento delle capacità educative ed inclusive del sistema scolastico.

Le prestazioni educative scolastiche potranno essere svolte, sempre nei confronti di alunni residenti, anche in Istituti scolastici situati al di fuori del territorio di Rodano, sulla base del progetto educativo individualizzato del singolo utente. Le eventuali spese si trasferita dell'educatore saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il Comune si riserva di chiedere l'attivazione del servizio, ricorrendone i presupposti, anche per esigenze di assistenza educativa a favore di alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

L'affiancamento scolastico potrà svolgersi anche durante il momento della mensa se funzionale al perseguimento degli obiettivi di integrazione definiti per l'alunno, il costo del pasto dell'educatore sarà a carico dell'aggiudicatario.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- 3) Sostegno alle Relazioni parentali (spazio neutro): è rivolto ai minori per i quali si renda necessario realizzare incontri protetti con i genitori e/o con altri familiari significativi. Il Servizio si struttura pertanto attraverso incontri programmati, in cui i minori incontrano i genitori e/o gli altri familiari significativi, durante i quali l'operatore svolgerà le funzioni assegnate, quali l'osservazione, la valutazione, la mediazione e il sostegno alla relazione.

A partire dalle specificità della situazione, il Servizio potrà perseguire, fra le altre, le seguenti finalità:

- puntuale osservazione degli incontri e valutazione delle dinamiche fra i soggetti coinvolti, con riguardo alle competenze relazionali, al fine di fornire elementi utili alla più complessiva valutazione dei servizi sulla situazione;
- monitoraggio e protezione del minore durante gli incontri coi genitori, al fine del mantenimento della relazione familiare;
- mediazione e facilitazione della relazione tra minore e genitore non affidatario;
- accompagnamento della relazione tra genitori e figli, anche utilizzando luoghi di vita esterni, per supportare l'evoluzione positiva e il processo di autonomia nel rapporto tra i genitori e il minore;
- sostegno dei genitori nello sviluppare capacità di accoglimento, anche emotivo, del figlio e nella progressiva assunzione di responsabilità genitoriale.

- 4) Sostegno educativo territoriale: prevede la realizzazione di attività educative di strada svolte da personale qualificato attraverso lo sviluppo di positive relazioni con il target dell'intervento: adolescenti e giovani. Gli interventi di educativa di strada devono sviluppare azioni mirate a promuovere empowerment della comunità locale; realizzare percorsi ed attività di prevenzione del disagio giovanile ed il lavoro di rete con i soggetti del territorio impegnati in attività a carattere sociale ed educativo.

Gli obiettivi generali che devono essere realizzati tramite la progettazione di interventi specifici di educativa di strada sono dunque:

- sostegno e promozione ai percorsi di autonomia personale di minori e giovani;
- promozione della partecipazione giovanile alla vita democratica;
- sostegno al target in termini di orientamento ai servizi di zona alle opportunità formative e professionali nell'ottica del contrasto del fenomeno NEET e della disoccupazione giovanile;
- integrazione del servizio di educativa di strada con i servizi sociali per la prevenzione del disagio minorile;
- sviluppo di modelli educativi anche attraverso l'utilizzo di internet e dei social network sperimentando strumenti multimediali per avvicinarsi al mondo giovanile e ai suoi nuovi stili relazionali, con l'obiettivo di passare dal virtuale al reale;
- coinvolgimento delle figure adulte significative del territorio in percorsi di sensibilizzazione a tematiche relative al mondo giovanile;
- servizio di consulenza e informazione a supporto di associazioni giovanili e gruppi informali di giovani per la promozione di attività e la ricerca di spazi, nel rispetto delle linee indicate dall'Amministrazione Comunale, soprattutto nella logica di supportare il protagonismo positivo;



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- supporto tecnico-operativo per la realizzazione di eventi/manifestazioni inerenti all'animazione.

Fondamentale è l'interazione che compete all'operatore di strada su due livelli: su un piano di gruppo e su un piano sociale. Il primo caso riguarda la relazione con il gruppo, oggetto di intervento, che di volta in volta viene descritto nello sviluppo della relazione, nella condivisione empatica, nella confidenza, nella costruzione progettuale. Nel secondo caso la relazione si dispiega con le istituzioni e le strutture presenti nel territorio, in particolare si tratta di migliorare le connessioni tra i soggetti, destinatari dell'intervento, e queste strutture, tenendo a mente che non è possibile lavorare con i giovani se parallelamente non viene contemplato anche un lavoro con gli adulti volto a sensibilizzarli nell'ascolto delle istanze provenienti dal mondo giovanile.

MODALITA' DI LAVORO

L'equipe educativa lavorerà in stretta collaborazione con l'equipe del Servizio Minori e Famiglie, composta dall'assistente sociale comunale e da una figura psicologica messa a disposizione dal Comune, a formare una equipe multi professionale che si incontrerà a cadenza almeno mensile con compiti di analisi del bisogno, valutazione, progettazione, monitoraggio delle situazioni in carico.

L'orario di svolgimento a beneficio di ciascun minore verrà comunicato dal Comune all'appaltatore, che dovrà attenersi a tale indicazione; ogni variazione rispetto a durata, tempi e modi di erogazione del servizio dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Orario di svolgimento e monte ore potranno essere suscettibili di aumento o decremento a seguito dell'insorgere di mutate esigenze da parte degli utenti del servizio, comprese assenze programmate o impreviste dei minori.

L'appaltatore deve comunicare tempestivamente al Comune ogni sostituzione, qualunque sia il motivo (ferie, permessi, malattie, maternità, ecc.) e ogni variazione di orario degli operatori, senza che tali sostituzioni o variazioni compromettano quantitativamente e qualitativamente le attività affidate.

Entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno di servizio, l'appaltatore dovrà far pervenire al referente del servizio di cui al presente appalto una relazione che illustri gli obiettivi raggiunti e raggiungibili per ogni minore, le criticità ed eventuali proposte migliorative.

Nell'ottica della migliore integrazione possibile del minore, l'aggiudicatario dovrà essere in grado di apportare, su richiesta del Comune, eventuali variazioni e modifiche alla gestione del servizio anche in considerazione delle segnalazioni provenienti dalle istituzioni scolastiche.

In caso di assenza del minore, l'educatore non è autorizzato a rimanere presso la scuola, salvo preventivo accordo con il Comune e l'istituto scolastico per specifiche esigenze; all'educatore verrà riconosciuta, in caso non sia stata preannunciata l'assenza del minore entro le ore 17 del giorno precedente, la prima ora del primo giorno di assenza non preavvisata.

L'appaltatore dovrà:

- individuare un proprio responsabile tecnico/amministrativo, coordinatore complessivo del servizio nei confronti del Comune;



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- farsi garante della realizzazione dell'intervento con il minore, così come concordato con il Comune relativamente a compiti, obiettivi, tempi di realizzazione;
- garantire l'aggiornamento e la formazione degli operatori impegnati nel servizio;
- garantire incontri di supervisione ai propri operatori;
- trasmettere al Comune, entro 5 giorni dalla richiesta di attivazione dell'intervento educativo, la comunicazione riportante l'abbinamento nominativo dell'educatore con il minore, la conferma dell'orario di svolgimento del servizio del singolo operatore con il minore, la proposta di calendario degli incontri di equipe e delle altre attività afferenti l'intervento psico-pedagogico. Non sono comunque ammesse variazioni sul monte ore complessivo destinato al minore, se non per esplicita richiesta del Comune;
- rendicontare mensilmente al Comune le ore prestate per ciascun minore con una scheda ove sia indicato il nominativo del minore, il nominativo dell'operatore e le ore effettivamente svolte per il minore stesso, con indicazione della tipologia di prestazione effettuata (educativa diretta, incontri di equipe ecc);
- garantire una sede organizzativa, presieduta durante le ore di attività del servizio, dotata di una linea telefonica (anche mobile), di fax e/o di ausili informatici;
- rispettare modalità e tempistiche riguardanti la predisposizione e consegna del materiale documentale relativo al servizio stesso, come da offerta che verrà presentata ed eventuali modifiche concordate con l'ente. L'appaltatore dovrà, in ogni caso, redigere, entro il 20 dicembre di ogni anno, oltre alla documentazione sopra indicata, una relazione gestionale descrittiva dell'andamento del servizio oggetto del presente appalto.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Le azioni riguardanti l'integrazione sociale e scolastica dei minori in difficoltà verranno realizzate di norma durante la settimana, dal lunedì al venerdì, nell'arco di orario dalle 8,00 alle 20,00. L'appaltatore dovrà essere disponibile a prestare l'attività, se richiesto dal Comune, anche nei fine settimana, qualora ciò dovesse essere utile e opportuno per il processo di integrazione del minore e per il supporto alla sua famiglia. Il calendario delle attività nel contesto scuola prevederà alcuni periodi di sospensione, solitamente coincidenti con il termine del calendario scolastico. E' prevedibile la presenza del personale anche durante la sospensione estiva delle attività didattiche, in corrispondenza con la frequenza dei minori alle attività di centro estivo organizzate dall'Ente o da altri organismi del privato sociale (es. Oratori o altri ambiti ricreativi organizzati da associazioni). In caso di assenza temporanea dei minori non comunicata con congruo anticipo (entro le ore 17,00 del giorno precedente al quale si verifica l'assenza), considerata la tipologia di assistenza educativa ad personam, all'appaltatore verrà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo corrispondente alla prima ora di servizio in assenza del minore, considerato quale tempo necessario alla riorganizzazione dell'attività. Oltre all'orario di attività da realizzarsi a diretto contatto con l'utenza, è prevista la partecipazione, già contabilizzata nel monte ore sopra esposto, degli operatori dell'appaltatore alle attività di valutazione, coordinamento, supervisione, agli incontri con i docenti della scuola frequentata dal minore preso in carico, alle riunioni di rete territoriale, ai momenti di equipe integrata con la figura sociale e psicologica incaricate dal comune, secondo il calendario che verrà predisposto dal Comune stesso, in collaborazione con l'appaltatore



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

e gli altri attori del processo di integrazione dei minori.

Il nominativo dei minori, il monte ore per ogni singolo utente e il calendario delle attività verrà definito dal Comune di Rodano in avvio dell'attività e prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo; l'appaltatore si impegna ad acquisirlo e ad attuare tutte le modifiche richieste dal Comune, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di integrazione, che si rendessero necessarie durante lo svolgimento del servizio.

ART. 3 – FIGURE PROFESSIONALI

Tutto il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali idonee alla mansione da svolgere, in conformità inoltre a quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

L'affidatario dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.

Data la particolarità egli utenti del servizio, dovrà essere assicurata da parte dell'aggiudicatario, nei limiti consentiti dal normale turnover del personale, la continuità degli interventi. Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per iscritto al responsabile del Settore Servizi Sociali e alla Persona del comune.

Dovranno, altresì, essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi, salvo diverso accordo con l'ente su specifiche situazioni. Le sostituzioni dovranno essere effettuate con personale avente i requisiti richiesti nel presente capitolato.

Il personale dimissionario, in malattia, ferie o aspettativa dovrà essere tempestivamente e regolarmente sostituito. Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal secondo giorno. In ogni caso le ore non prestate per assenza dovuta a malattia o infortunio potranno, quando ciò sia compatibile con la garanzia dello stesso livello di servizi, essere compensate aumentando il monte ore affidate ad altri operatori in servizio.

La sostituzione del personale dipendente dell'aggiudicatario che ricada nella fattispecie di cui sopra è interamente a carico del medesimo.

L'aggiudicatario deve mettere a disposizione il seguente personale qualificato:

- **Educatore professionale**

Il personale educativo dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, o titoli equipollenti ai sensi di legge:

Diploma di Maturità quinquennale e Attestato regionale triennale di qualifica professionale di Animatore Sociale - Diploma di Maturità quinquennale ed Attestato di qualifica regionale triennale di Educatore (purché conseguiti in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della Sanità del 10/02/1984) - Diploma Universitario di Educatore Professionale (Decreto Ministro Sanità n. 520 del 08/10/1998) - Corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto del Ministro Sanità 10/02/1984 - Corsi triennali di formazione specifica ai sensi della Legge n. 845/1978 - Corsi di formazione specifica (legge 30/3/1971, n. 118) per Educatore di comunità (decreto del Ministro Sanità 30/11/1990 n. 444) -



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Educatore professionale e Educatore di comunità (D.P.R. 10/3/1982 n. 162 e legge 11/11/1990, n. 341) - Laurea (L, LS, LM) in Scienze dell'Educazione – laurea in psicologia.

Gli educatori dovranno inoltre disporre di un'esperienza almeno triennale in servizi per minori, disabili e/o in condizione di fragilità sociale

- **Coordinatore**

La figura del coordinatore dovrà avere uno dei titoli di cui sopra ma con esperienza almeno quinquennale nell'ambito del coordinamento di servizi educativi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le attività, gli oneri, e le spese strumentali per la gestione del Servizio. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione del personale e i relativi oneri;
- la gestione amministrativa e contabile;
- le forniture necessarie al funzionamento dell'attività;

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del servizio fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

L'eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un'istruttoria.

L'aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare dettagliatamente gli oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta.

L'eventuale revisione dei prezzi verrà calcolata con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT denominato FOI, relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati della Provincia di Milano intervenuta nell'anno antecedente.

La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta dell'aggiudicatario.

La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall'Osservatorio nel periodo di riferimento.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Rodano", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 6 – SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni dovrà:

- dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:

a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione/00) per danni a persone, a cose e animali;

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferite specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Rodano”*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Rodano, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'ufficio Servizi Sociali e Alla Persona entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 11 – PERSONALE

11.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

11.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, come definito all'art. 3 Parte I.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'appaltatore e subappaltatori.

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà essere tecnicamente preparato, in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente capitolato, fisicamente idoneo alle mansioni di svolgere e di impeccabile moralità. Dovrà, inoltre, abbigliarsi decorosamente e mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli utenti e loro famigliari. In particolare deve:

- a) essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, con particolare riguardo alle disposizioni indicate nel presente Capitolato;
- b) svolgere il servizio nelle fasce orarie indicate nel presente Capitolato. Non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate per iscritto con la stazione appaltante;
- c) mantenere il segreto d'ufficio su notizie personali riguardanti gli utenti, nonché su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione del servizio appaltato, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- d) rifiutare qualsiasi compenso o regalia da parte degli utenti e/o loro famigliari.

L'appaltatore è considerato direttamente responsabile del comportamento dei propri dipendenti/collaboratori e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente articolo, nonché per i danni eventualmente arrecati a persone o cose, per uso improprio, manomissione od asportazione di attrezzature, utensili, documenti nell'esercizio del proprio lavoro.

L'appaltatore, su richiesta motivata della stazione appaltante, è tenuto a sostituire con tempestività, e comunque entro 48 ore dalla richiesta, gli operatori (dipendenti/collaboratori) giudicati non idonei all'espletamento del servizio.

11.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e copia della comunicazione di assunzione rilasciata dall'autorità competente. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

Nella fase di reclutamento del personale, l'aggiudicatario si obbliga, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, ad assorbire prioritariamente il personale del precedente appaltatore, considerato che il numero dei lavoratori e la qualifica sono coerenti con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. L'appaltatore si impegna inoltre a riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata con i precedenti datori di lavoro.

L'assunzione del personale già in servizio da parte dell'appaltatore non potrà in alcun caso essere condizionata dalla adesione dei lavoratori in qualità di soci, adesione che dovrà essere lasciata all'esclusiva volontà del lavoratore. Per quanto riguarda il personale asa/oss già in servizio con il precedente appalto, si considerano acquisiti i requisiti professionali in quanto lavoratori già attivi da tempo sul servizio, in possesso di titoli formativi e professionali già verificati come idonei nella precedente gestione.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

11.4 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di
 - a) proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire
oppure
 - b) recedere dal contratto
2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario emetterà fattura al termine di ogni mese, in relazione alle ore di prestazione effettivamente erogate). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Rodano sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Rodano
Codice Univoco ufficio:	UFS0UW
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503550150



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Partita Iva:

09179860151

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

13.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

13.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 15 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 (*"Esecuzione in danno"*) e 18 (*"Risoluzione del contratto"*), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- 1 - personale del servizio inadeguato: in caso di personale inadeguato, segnalato dal Comune dopo aver operato tre rilievi, verrà applicata all'appaltatore, per ogni risorsa ritenuta non adeguata, una penale di euro 200,00 salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
- 2 - turnover del personale: in caso di sostituzioni su iniziativa dell'appaltatore eccedenti il 20% del totale del personale impiegato, il Comune applicherà all'appaltatore per ogni risorsa sostituita una penale di euro 100,00;
- 3 - tempestività nella sostituzione del personale: per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia prevista per la sostituzione delle figure professionali, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari ad euro 100,00 salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione di n. 3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 18 (*"Risoluzione del contratto"*)).

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 17 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'aggiudicatario;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
- c) *(nel caso di ricorso al contratto di avvalimento)* qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione.

3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 (*"Penalità"*).

4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.

In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 19 – RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di esecuzione la stazione appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.



Comune di Rodano

Città Metropolitana di Milano

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 "GDPR", l'aggiudicatario è designato quale contitolare del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del contitolare del trattamento e si obbliga a rispettarli, a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento comunicando al Comune il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla gestione del servizio di cui al presente capitolato.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è Melania Margarito

Il Responsabile unico del procedimento è Melania Margarito

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali e alla Persona

Melania Margarito

*documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005
e rispettive norme collegate*